

COMUNE DI MEDOLAGO
Provincia di Bergamo

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 6 DEL 30-04-2012

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE
E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA "I.M.U." - ANNO 2012**

L'anno **DUEMILADODICI** il giorno **TRENTA** del mese di **APRILE** alle ore **20:30**, presso la Sede Comunale, regolarmente convocato nei modi e nelle forme previste dal Regolamento, in adunanza **ORDINARIA** di **PRIMA** convocazione in seduta **PUBBLICA**.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

FONTANA LUISA	P	VILLA PAOLO	P
BREMBILLA RENATO	P	FERRALORO NICOLO' ALDO GINO	P
BONASIO ALESSIA	P	MEDOLAGO ALBANI ALESSANDRO	A
OLTOLINI MATTEO CARLO	P	PREVITALI GIANCARLO	P
VILLA SERGIO	P	ARIOLDI GIOVANPAOLO	P

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 1.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. **RUSSO DOTT. SANTO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra **FONTANA LUISA**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Immediatamente eseguibile | **N**

Il **Sindaco/Presidente** relaziona sull'argomento e presenta al Consiglio Comunale la proposta di deliberazione che qui di seguito viene trascritta per costituirne motivazione del provvedimento e del regolamento che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, allegato A);

Si da atto, inoltre, che la proposta di deliberazione, corredata dagli allegati, è stata ritualmente depositata agli atti del Consiglio.

Segue testo della proposta.

"VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

PESO ATTO del parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 23 aprile 2012 sulla bozza del "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il D.Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato:

- 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.



TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

PROPONE

- di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU;
- di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;
- di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:
 - ALIQUOTA DI BASE
aumento dello 0,11 PER CENTO rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato determinando un'aliquota complessiva dello 0,87 PER CENTO
 - ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
Di non prevedere alcun aumento rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato determinando, quindi, un'aliquota dello 0,40 PER CENTO



- di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:
 - a. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e della sua famiglia, e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
 - b. la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base.

IL SINDACO
-Luisa Fontana-

A seguito richiesta di chiarimenti **dei Consiglieri** vengono fornite le delucidazioni sul contenuto del regolamento e sulle modalità e termini di versamento dell'imposta. Si fa presente a tale proposito che l'Ufficio di Ragioneria provvederà a pubblicare sul sito istituzionale del Comune un programma di facile utilizzo dei cittadini per il calcolo dell'IMU con le istruzioni per il versamento.

Verificato che nessun consigliere prende la parola il **Sindaco/Presidente** mette a votazione la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco/Presidente di presentazione della proposta di deliberazione sopra riportata;

RITENUTO di accogliere la stessa e farla propria;

UDITI i chiarimenti forniti ai consiglieri sul contenuto del regolamento e sulle modalità e termini di versamento dell'imposta;

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli di regolarità TECNICA e CONTABILE rilasciati dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs nr. 267 del 18.08.2000, allegati alla presente;

DATO ATTO che l'argomento rientra tra le competenze dell'organo deliberante ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo nr. 267 del 18.08.2000;

CON VOTI:

- n. 9 presenti
 - n. 1 astenuto: Previtoli Giancarlo
 - n. 8 votanti
 - n. 8 favorevoli
 - n. 0 contrari
- espressi nelle forme di legge dai Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- **DI APPROVARE e FARE PROPRIA** la proposta di delibera meglio riportata in narrativa;
- **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;



- **DI APPROVARE** il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata "I.M.U.", composto da 26 articoli e che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- **DI DARE ATTO** che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;
- **DI DETERMINARE** le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:
 - **ALIQUTA DI BASE**
aumento dello 0,11 PER CENTO rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato determinando un'aliquota complessiva dello 0,87 PER CENTO
 - **ALIQUTA ABITAZIONE PRINCIPALE**
Di non prevedere alcun aumento rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato determinando, quindi, un'aliquota dello 0,40 PER CENTO
- **DI DETERMINARE** le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:
 - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e della sua famiglia, e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base.


L'Ufficio di Segreteria provvederà a trasmettere copia della presente deliberazione per gli adempimenti di competenza:

- Al Responsabile del Settore Finanziario
- Al Responsabile del Settore Territorio



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
FONTANA LUISA
Luisa Fontana



IL SEGRETARIO COMUNALE
RUSSO DOTT. SANTO
[Signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal 08.05.2012 al 23.05.2012, Reg. di pubblicazione n. 252, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.




IL SEGRETARIO COMUNALE
RUSSO DOTT. SANTO
[Signature]

CERTIFICATO ESECUTIVA

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio on line senza riportare entro i successivi 10 giorni dall'affissione denunce di vizi di legittimità o competenza.

ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – del D.Lgs n. 267/2000.



IL SEGRETARIO COMUNALE
RUSSO DOTT. SANTO
[Signature]